



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

Medaglia d'oro al Merito Civile

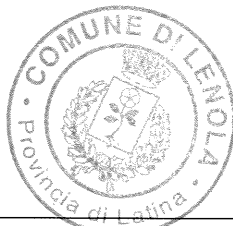
SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE n. 28 del 25/07/2025

Oggetto : ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE EX ART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004 E S.M.I.

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.

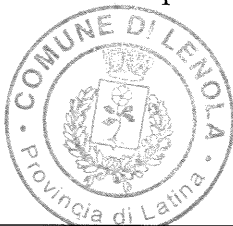
Lenola, 25.07.2025



Il Sindaco
Responsabile del Servizio
f.to Fernando Magnafico

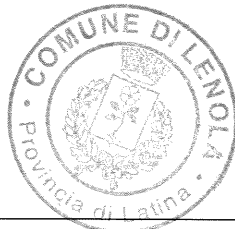
Visto per la Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 d.lgs 267 del 18.08.2000

Lenola, 25.07.2025



Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
f.to (Dott.ssa Assunta ROSATO)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 29 LUG. 2025
(Registro n. 988)



Il Messo Comunale
Addetto alla Pubblicazione
f.to(Immacolata FASOLO)

Per copia conforme all'originale

Lenola, 25.07.2025



IL SINDACO
(Fernando Magnafico)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata l'esigenza temporanea ed eccezionale di ricorrere ad un'assunzione a tempo determinato per garantire la continuità nell'espletamento delle attività e nell'erogazione dei servizi relativi all'Ufficio di Polizia Locale;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione G.C. n. n.28 del 31.03.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e programmazione PIAO per gli esercizi 2025-2027, di cui all'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n.47 del 27.05.2025, nella cui Sotto-sezione 3.3 – Piano Triennale dei fabbisogni di Personale, è prevista la possibilità di procedere ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici mediante il ricorso a forme di lavoro flessibile e/o attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o dell'utilizzo a tempo parziale di personale da altri enti, nel rispetto delle vigenti norme vincolistiche in materia;

Verificato il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

Visti gli artt. 60 e 61 del CCNL stipulato il 16/11/2022;

Visto in particolare l'art. 60, comma 3, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5, fatte salve le esenzioni di cui al successivo comma 4. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione;

Verificato il rispetto della predetta disposizione;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di lavoro flessibile soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del medesimo decreto;

Visto l'art. 60, comma 5, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

Tenuto conto che, per prevenire fenomeni di precariato, le stesse sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

Rilevato che è altresì consentita, a tal fine, l'applicazione dell'art. 3, comma 61, 3° periodo, della L. n. 350/2003;

Verificato che l'Ente non dispone di graduatorie vigenti per il profilo necessario a far fronte alle esigenze di cui al presente provvedimento;

Valutata l'opportunità di ricorrere all'istituto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e s.m.i., che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, ai consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, alle comunità montane ed alle unioni di comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di poter disporre di personale già esperto in materia;

Considerata la disponibilità da parte di Antonio Vigilante in servizio a tempo pieno presso il comune di Fondi, in qualità di vice sovrintendente di Polizia Locale – Area Istruttori, a svolgere n. 12 ore settimanali presso questo Ente, per quattro mesi continuativi, con presa servizio presso il Comune di Lenola con decorrenza 28 luglio 2025, e prestazione di servizio e attività fino al 28 novembre 2025.

VISTA la nota prot. n. 4722 del 31 maggio 2025 con la quale questo ente ha chiesto di potersi avvalere della prestazione lavorativa del vice sovrintendente di Polizia Locale Antonio Vigilante, Operatore di Polizia Locale a tempo indeterminato presso il comune di Fondi, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.;

VISTA la determinazione n. 751 del 09/07/2025, prot. n. 48147, del Dirigente del Settore VI – Polizia Municipale e Protezione Civile, Avv. Giuseppe Acquaro, avente ad oggetto: **"Personale dipendente – Autorizzazione incarico extra impiego ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, presso il Comune di Lenola del dipendente in ruolo Area Istruttori – Vice Sovrintendente di Polizia Locale Antonio Vigilante"**, con la quale è stata autorizzata la prestazione lavorativa presso il Comune di Lenola per 12 ore settimanali, per un periodo di quattro mesi consecutivi;

Considerato che lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e s.m.i., sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, si configura come un'assunzione a tempo determinato e parziale;

Verificato pertanto di poter procedere all'assunzione a tempo determinato e parziale per 12 ore settimanali, in qualità di vice sovrintendente di Polizia Locale – Area Istruttori CCNL 16/11/2022, per il periodo dal 28 luglio 2025 al 28 novembre 2025;

DETERMINA

- 1) di autorizzare l'assunzione, a tempo determinato e parziale – 12 ore settimanali, di Antonio Vigilante, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e s.m.i., in qualità di vice sovrintendente di Polizia Locale – Area Istruttori CCNL 16/11/2022, presso l'ufficio Polizia Locale del comune di Lenola per il periodo dal 28 luglio 2025 al 28 novembre 2025, con presa servizio il 28 luglio 2025;
- 2) di assegnare alla predetta il trattamento economico retributivo previsto per l'Area Area Istruttori del vigente CCNL;
- 3) di dare atto che i dati identificativi di Antonio Vigilante, nonché i termini e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro saranno dettagliatamente riportati nell'apposito contratto individuale;

- 4) di imputare la relativa spesa ai capitoli n. 1291 (cod. D.Lgs. n. 118/2011 3.1.1.101), N. 1491(cod. D.Lgs. n. 118/2011 n.3.1.1.102) del bilancio 2025/2027, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa rientra nei limiti di spesa di personale ex art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i. e di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;